



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

**ORDINE DEL GIORNO DI ISTRUZIONE
ALLA GIUNTA REGIONALE
N. 198 del 27 novembre 2024**

PRESENTATO DAL CONSIGLIERE

TRIPODI

IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 170 DEL 30 LUGLIO 2024

***IMPEGNO DA PARTE DEL PRESIDENTE ROCCA E DELL'ASSESSORE
COMPETENTE A PREDISPORRE LE SEGUENTI MODIFICHE ALLA LEGGE N.
13 DEL 6 AGOSTO 2007 "ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO
LAZIALE, MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999
(ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI A LIVELLO REGIONALE E LOCALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO) E
SUCCESSIVE MODIFICHE***

**Consiglio regionale del Lazio
ORDINE DEL GIORNO
EX ART. 69 REG. LAV.CONS. REG.
N. 198 del 27 novembre 2024**



Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio
Antonello Aurigemma

ORDINE DEL GIORNO

Connesso alla seduta del 27 Novembre 2024 relativo alla Proposta di Legge N. 170 del 30 luglio 2024 "Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie e disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti col governo"

Oggetto: impegno da parte del Presidente Rocca e dell'Assessore competente a predisporre le seguenti modifiche alla Legge n. 13 del 6 agosto 2007 "Organizzazione del sistema turistico laziale, Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999 (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.

VISTA

- La Legge Regione Lazio n. 13 del 6 agosto 2007 recante "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche";
- La crescita della domanda turistica sul territorio laziale a fronte dell'offerta limitata delle strutture esistenti;
- La risorsa importante per la Regione Lazio di attrattiva del turismo, fonte indiscussa insieme all'agricoltura di sviluppo economico regionale;
- l'art. 23 comma 4 della l.r. n. 13/2007 "strutture ricettive all'aria aperta" il quale deve essere aggiornato secondo le nuove esigenze della richiesta turistica con la possibilità da parte delle aziende di essere competitive al pari di altre regioni italiane;

CONSIDERATO

Di intervenire sull'articolo 23 al comma 4 per le strutture definite "strutture ricettive all'aria aperta" nel seguente modo :

- 1) Alla fine della lettera b, del comma 4, dell'art. 23 dopo la parola: "trilocali", sono inserite le seguenti: "per una superficie coperta pari ad un massimo del 30% del lotto di pertinenza".
- 2) Alla fine della lettera c, del comma 4, dell'art. 23 dopo la parola: "suolo", sono inserite le seguenti: "per una superficie coperta pari ad un massimo del 30% del lotto di pertinenza".
- 3) Dopo la lettera d) al comma 4 dell'art. 23 inserire la seguente:
"d bis) realizzazione di attrezzature sportive e di svago per i servizi dell'attività".

PRESO ATTO CHE

Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione per gli insediamenti turistico/ricettivi all'aperto come dettato dalla L.R. 13 del 06/08/2007 andando ad integrare nelle fattispecie di realizzazione anche le attrezzature sportive e di svago a servizio dell'attività in modo da garantire una maggiore offerta al turista, dettando anche i parametri massimi di copertura rispetto al lotto di intervento per la realizzazione di strutture ricettive e di servizio, in quanto non vigente un parametro volumetrico.

Tutto ciò premesso, considerato rilevato e ritenuto:

il Consiglio regionale impegna

il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore regionale competente

- a predisporre le variazioni proposte alla Legge n. 13/2007 ed in particolare all'art. 23, in modo da migliorare e implementare l'offerta turistica delle strutture esistenti ed in particolare per quelle definite "strutture ricettive all'aria aperta" nel comma 4.

*Il Presidente della IX Commissione Permanente
Orlando Angelo Tripodi*

Firmato digitalmente da:
Orlando Tripodi
Data: 27/11/2024 12:55:50